



TOSCANA

29^a EDIZIONE TORNEO "COPPA PROVINCIALE"

SOCIETÀ CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

REGOLAMENTO

Il Comitato Regionale della Toscana L.N.D. organizza, per la stagione sportiva 2026/2027 la 29^a Edizione Torneo "Coppa Provinciale" alla quale sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti al Campionato di Terza Categoria. La manifestazione è da considerarsi attività ufficiale in base all'art. 48 delle N.O.I.F. e viene organizzata dalle Delegazioni Provinciali coordinate dal Comitato Regionale.

PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE

Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le squadre di Terza Categoria che entro il termine del 29 agosto 2026 non abbiano espresso specifico atto di motivata rinuncia.

FASI

a) *prima fase*: provinciale (organizzazione e svolgimento a cura delle Delegazioni Provinciali)

→ la fase si conclude con le squadre vincitrici di Coppa Provinciale

b) *seconda fase*: regionale (organizzazione e svolgimento a cura del Comitato Regionale)

→ hanno titolo a parteciparvi le squadre vincitrici della prima fase

Il regolamento con le modalità di svolgimento e il calendario della seconda fase, a cura del Comitato Regionale, saranno pubblicati al termine della prima fase.

FORMULA

Fase Provinciale

Primo turno:

triangolari ed accoppiamenti effettuati con il criterio di vicinorietà e in prospettiva di garantire sviluppo alle fasi successive in un programma globale.

Lo svolgimento dovrà avvenire tramite compilazione di un tabellone che dovrà essere predisposto prima dell'inizio della manifestazione indicando nello stesso le società che giocheranno nei vari turni la gara in casa. Le modalità di svolgimento sono quelle previste per i triangolari e gli accoppiamenti.

Turni successivi:

nel caso di turni in cui siano previsti solo accoppiamenti, gli stessi dovranno essere effettuati in gara unica, nel caso di turni con triangolari e accoppiamenti questi ultimi dovranno essere effettuati con gare di andata e ritorno.

Finali provinciali:

Gara unica in campo neutro, se al termine dei 90' regolamentari persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi supplementari di 15' ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

NORME DI SVOLGIMENTO – GRADUATORIE

Accoppiamenti gare di andata e ritorno (primo turno ed eventuali turni successivi):

la società scritta al rigo superiore del prospetto di cui al precedente punto gioca la prima partita in casa.

Supera il turno la società che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di punti;

- a parità di punti è valido il maggior numero di reti segnate;
- a parità di reti segnate, al termine del secondo incontro, l'Arbitro è tenuto a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

Triangolari (primo turno ed eventuali turni successivi):

Effettuerà la prima gara in casa la società scritta al primo posto del triangolare (A) contro la società scritta al secondo posto (B), riposerà la società scritta al terzo posto (C);

- nella seconda giornata riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara in trasferta;

- nella terza giornata si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza.

Risulta vincente del turno la società che:

- ha ottenuto il maggior numero di punti;
- a parità di punti la miglior differenza reti;
- a parità di differenza reti, il maggior numero di reti segnate;
- a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole società) fa fede l'esito dell'incontro diretto fra le due;
- ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le società si procede per sorteggio a cura della Segreteria della Delegazione Provinciale di riferimento).

Turni in gara unica - Accoppiamenti:

Supererà il turno la società vincente. Se al termine dei 90' regolamentari persistesse parità si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

PREMI E RICONOSCIMENTI FASE PROVINCIALE

La squadra vincente Provinciale viene premiata con:

- trofeo vincente Coppa Provinciale;
- n. 30 medaglie da assegnare ai calciatori e allo staff tecnico;
- diritto di partecipazione alla 29ª Fase Regionale;
- quanto eventualmente indicato nei meccanismi di "promozioni e retrocessioni - stagione sportiva 2026/2027", qualora sia previsto.

La squadra finalista Provinciale viene premiata con:

- targa di Finalista Coppa Provinciale;
- n. 30 medaglie da assegnare ai calciatori e allo staff tecnico.
- quanto eventualmente indicato nei meccanismi di "promozioni e retrocessioni - stagione sportiva 2026/2027", qualora sia previsto.

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Provinciale di Terza Categoria possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive società per la stagione sportiva 2026/2027 senza alcuna limitazione di impiego rispetto all'età massima e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.. L'inosservanza delle disposizioni predette comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Sono consentite cinque sostituzioni indipendentemente dal ruolo. È data la possibilità di effettuare una sostituzione in più (sesta) negli eventuali tempi supplementari, previsti solo per la Finale.

ORGANIZZAZIONE RECLAMI E DISCIPLINA SPORTIVA

L'organizzazione disciplinare della manifestazione a livello Regionale è demandata al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente allo svolgimento del Torneo ed ogni altro adempimento ad esso connesso.

Per la disciplina sportiva:

- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
 - visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
 - visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
 - visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
- Delibera di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 relativi alle gare delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia;
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Per le gare di Coppa i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.
Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il dispositivo dell'Art. 19, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti, le sanzioni di cui all'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) inoltre la stessa società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria fino a € 100 per le società di Terza categoria. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le società che utilizzano calciatori in posizione irregolare e che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicata nei loro confronti l'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Qualora si verifichi la situazione di cui sopra, alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa dalla manifestazione verrà assegnata la vittoria della gara con il punteggio di 0-3.

ORARI E CAMPI DI GIUOCO

Gli orari delle gare sono quelli fissati dalla L.N.D.. È tuttavia consentito alle società ospitanti di ottenere, su richiesta motivata, e con l'accordo della Società ospitata lo spostamento di orario rispetto a quello ufficiale. Può eventualmente essere concesso anche lo spostamento del campo di giuoco sul quale la società ospitante abitualmente disputa le proprie gare purché la richiesta pervenga alla Delegazione Provinciale almeno otto giorni prima della data fissata per la disputa della partita.

ARBITRI

Designati a cura della Sezione A.I.A. Provinciale di riferimento.

MODALITÀ AMMINISTRATIVE

Nel turno del triangolare e nel turno dell'accoppiamento con gare di andata e ritorno l'incasso della gara è di competenza della società che giuoca in casa. Nei turni a gara unica l'incasso, detratto l'importo da versare alla S.I.A.E., e decurtato delle spese e dei servizi, dovrà essere suddiviso in parti uguali fra le società interessate all'incontro. Nella gara di finale dall'incasso dovrà essere tolto l'importo da versare alla S.I.A.E., l'importo dovuto alla società che ha concesso il campo (pari a 100,00 euro), il 10% dell'incasso netto da versare sempre alla società che ha concesso il campo, il rimanente, decurtato delle spese e dei servizi, dovrà essere suddiviso fra le società finaliste e il Comitato Regionale Toscana.

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE DI LEGA IN FATTO DI COPPA PROVINCIALE

Il presente regolamento è conforme alla normativa federale vigente e alle direttive emanate, in fatto di Coppa Provinciale Dilettanti. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa espresso richiamo agli artt. delle Norme Organizzative della F.I.G.C. del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.